



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

**VISTO** il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO** il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

**VISTO** il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

**VISTO** il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademia di Belle Arti e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademia di Belle Arti e successive modificazioni;

**VISTO** l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** in particolare l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;
- co. 5: che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. 298) di costituzione del CNAM;

**VISTA** la nota del Segretariato Generale n. 1071 dell'1 febbraio 2021, con la quale sono state fornite indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 11 d.P.R. 212/2005, in particolare punto 6 "valutazione periodica" prevede che "l'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 e tenendo, altresì, conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività, e in seguito, con cadenza quinquennale. Le istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR. La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. n.212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con decreto ministeriale, sulla base del parere dell'ANVUR";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 485 del 17 giugno 2016 con cui l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "ACME" di Novara, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 a rilasciare titoli aventi valore legale, con riferimento ai corsi triennali in Pittura (DAPL 01), Grafica (DAPL 04), Scenografia (DAPL 05), Nuove Tecnologie per l'Arte (DAPL 08), Progettazione Artistica per l'Impresa (DAPL 06), Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo (DAPL 09);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 2575 del 4 ottobre 2018 con cui l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "ACME" di Novara, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005 a rilasciare titoli aventi valore legale, con riferimento ai corsi biennali in Pittura e Tecniche Espressive Contemporanee (DASL01), Grafica per Sistemi Multimediali Interattivi (DASL 04), Scenografia Virtuale per il Cinema e i nuovi media (DASL 05), Innovazione Digitali per la valorizzazione dell'Arte e della Cultura (DASL 09);

**VISTE** le note della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, prot. n. 4297 del 29 marzo 2021 e n. 7296 del 21 maggio 2021, ad oggetto, rispettivamente, "Relazione annuale Nucleo di valutazione. Indicazioni operative sulle attività e sul funzionamento delle Istituzioni AFAM" e "Valutazione periodica. Indicazioni operative sulle attività e sul funzionamento delle istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie legalmente riconosciute";

**VISTA** la nota ministeriale prot.n. 10073 del 19.7.2021 con la quale l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "ACME" di Novara veniva sollecitata alla compilazione della procedura informatica per la valutazione periodica 2021, ricordando che tali informazioni sono state richieste al fine della valutazione da parte di ANVUR del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come riportato nella nota delle indicazioni operative n. 1071/2021;

**VISTA** la nota prot.n. 87 del 22.07.2021 con la quale l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "ACME" di Novara, in riscontro alla nota ministeriale prot.n. 10073/2021, forniva rassicurazioni circa l'inserimento in piattaforma dei dati richiesti ai fini della valutazione periodica 2021;

**VISTA** la delibera n. 159 del 21 luglio 2022, con cui l'ANVUR esprimeva una valutazione negativa circa il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 d.P.R. 212/2005;

**VISTA** la nota del 26.07.2022 con la quale l'ANVUR ha altresì sottoposto al Ministero ulteriori criticità riscontrate con riferimento a indirizzi di corsi non autorizzati, scadenza della società che gestisce l'Accademia in data 31/12/2020 e presenza di sedi non autorizzate presso Pavia, Como e Asti;

**VISTA** la nota della Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 13208 del 2 novembre 2022 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento di revoca del decreto ministeriale del 17.06.2016, n. 485 e dei successivi provvedimenti di autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTA** la nota n. 52 del 28 novembre 2022 con cui l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "ACME" di Novara provvedeva a rendere le proprie osservazioni;

**VISTA** la nota della Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore prot.n. 15677 del 30 dicembre 2022 con cui si è ritenuto necessario acquisire l'avviso dell'ANVUR sulle osservazioni fornite dall'Istituzione, prima della conclusione dell'istruttoria del procedimento di revoca;

**VISTO** l'allegato 1 alla delibera n. 32 del 22.2.2023 con cui l'ANVUR, in relazione alle osservazioni trasmesse dall'Accademia in data 28 novembre 2022, ha ritenuto di confermare il proprio parere negativo;

**CONSIDERATO** pertanto che, sulla base delle sopraindicate valutazioni effettuate dall'ANVUR, non sussistono i requisiti di cui all'art. 11 d.P.R. 212/2005 presupposto dell'autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli accademici aventi valore legale con riferimento ai corsi di studio autorizzati presso l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "ACME" di Novara;

**CONSIDERATA** la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore del diritto allo studio prot. n. 14932 del 31.5.2022, la quale, per gli studenti iscritti al corso di Restauro (DAPL07) non disciplinato dal citato d.m. n. 485/2016, ha richiamato quanto statuito dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 3186/2022, ossia che *"la tutela dei soggetti che abbiano frequentato o abbiano già concluso il corso non possa che concretizzarsi... nella concessione della possibilità a tali studenti di richiedere alle istituzioni che abbiano attivato il corrispondente corso quinquennale abilitante la valutazione del percorso formativo svolto presso l'istituto ACME ai fini della conclusione degli studi nell'ambito dei corsi quinquennali abilitanti do Restauro (con l'eventuale assegnazione di recuperi e con riguardo all'indirizzo più affine a quello frequentato presso l'Accademia)"*;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. A decorrere dalla data del presente decreto è revocata all'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "ACME" di Novara, l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale n. 485 del 17 giugno 2016 e D.M. n. 2575 del 4 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Grafica (DAPL 04), Scenografia (DAPL 05), Nuove Tecnologie per l'Arte (DAPL 08), Progettazione Artistica per l'Impresa (DAPL 06), Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo (DAPL 09) e di secondo livello in Pittura e Tecniche Espressive Contemporanee (DASL01), Grafica per Sistemi Multimediali Interattivi (DASL 04), Scenografia Virtuale per il Cinema e i nuovi media (DASL 05), Innovazione Digitali per la valorizzazione dell'Arte e della Cultura (DASL 09).
2. E' fatto salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 713/2018.

IL MINISTRO  
Sen. Anna Maria Bernini